

CONTRATTO ASSICURATIVO

Documento da sottoporre al contraente prima della sottoscrizione del contratto
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 175 ed in conformita' con quanto disposto dalla circolare isvap nr. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 Maggio 1995). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1. Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA, che agisce in nome e per conto di ELVIA TRAVEL INSURANCE INTERNATIONAL NV - Amsterdam
- Sede Legale
Via Ampere, 30 - 20131 MILANO (Italia)
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 NR. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.

2. Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Direzione per le Relazioni Esterne - Ufficio Rapporti con il Pubblico
Via Ampere 30 - 20131 MILANO (Italia)
Telefono 02/23.695.1 - Fax 02/23.695.948
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21 - 00197 ROMA (Italia)
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3. Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

PRIVACY (EX. D.LGS N. 196 DEL 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A., da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità. Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe il servizio e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo Mondial Assistance Italia Spa- Servizio Privacy - via Ampère 30, 20131 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance-italia.it

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Privacy, via Ampère 30 Milano, numero tel. 02226951, fax 02/23609948, e-mail privacy@mondial-assistance-italia.it.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Assistance Italia S.p.A. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Europa: i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Mondo: i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

Viaggio: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di RYANAIR, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, limitatamente alle destinazioni Italia ed Europa. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

I prodotti sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza; la garanzia "Rinuncia al Viaggio - Rimborso penale" invece decorre dalla data di emissione polizza e termina con l'inizio del viaggio;
- per un periodo massimo di 62 giorni, e per la destinazione identificata in polizza;
- se il premio è stato pagato (per gli infant la copertura è prestata gratuitamente).

Mondial Assistance Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

2. Validità Territoriale

- prestazioni di assistenza e spese mediche: per la destinazione prescelta ed identificata in polizza;
- altre garanzie: Italia ed Europa

3. Persone assicurabili

Mondial Assistance Italia S.p.A. assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia, che abbiano acquistato un viaggio in crociera W.T.C.
- e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero e che abbiano acquistato un viaggio in crociera W.T.C. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

4. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 62 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a. darne avviso:

- a Mondial Assistance Italia S.p.A. secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);

- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b. mettere a disposizione di Mondial Assistance Italia S.p.A. tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Mondial Assistance Italia S.p.A. corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori della Comunità Europea sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

W.T.C.

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Trasferimento sicuro - assistenza auto e moto / Rinuncia al viaggio-rimborso penale / Spese di riprotezione del viaggio / Bagaglio / Infortuni di viaggio/ Infortuni di Navigazione / Responsabilità civile

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

Mondial Assistance Italia S.p.A. , in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO

a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare;

b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, Mondial Assistance Italia S.p.A. organizza il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;

c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;

d) trasporto – rientro sanitario

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
- dal centro medico alla residenza dell'Assicurato.

Mondial Assistance Italia S.p.A. effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

- “sanitario” nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.

Mondial Assistance Italia S.p.A. non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;

e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Mondial Assistance Italia S.p.A. dell'Assicurato alla sua residenza.

Mondial Assistance Italia S.p.A. organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese:

- dei familiari;
- dei compagni di viaggio.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;

f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Mondial Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;

g) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Mondial Assistance Italia S.p.A. effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;

h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Mondial Assistance Italia S.p.A. organizza a proprie spese il servizio;

i) traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato lo richieda, Mondial Assistance Italia S.p.A. provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 (c.d. legge sulla privacy);

l) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap.

Mondial Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;

m) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);

n) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Mondial Assistance Italia S.p.A. organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;

o) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Mondial Assistance Italia S.p.A. tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.

Mondial Assistance Italia S.p.A. provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;

Mondial Assistance Italia S.p.A. , in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni :

**PER VIAGGI IN :
PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO**

p) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, semprechè assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato.

Mondial Assistance Italia S.p.A. organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;

q) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Mondial Assistance Italia S.p.A. provvede, a proprie spese , all'inoltro di tali messaggi;

r) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;

s) protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Mondial Assistance Italia S.p.A. su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;

t) reperimento di un legale ed anticipo cauzione

Mondial Assistance Italia S.p.A. reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.

Mondial Assistance Italia S.p.A. , inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;

• l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.
Mondial Assistance Italia S.p.A. anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;

u) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Mondial Assistance Italia S.p.A. non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobileI fino a € 250,00 NO

1.1.2 Spese Mediche

PER VIAGGI IN :

PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO

CON PAGAMENTO DIRETTO

Mondial Assistance Italia S.p.A. , preventivamente contattata, provvede :

1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.

Nei casi in cui Mondial Assistance Italia S.p.A. non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo indicato, fino a :

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

A RIMBORSO

Inoltre, Mondial Assistance Italia S.p.A. provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna;

4) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti a seguito di infortunio o per cure sostenute al rientro (entro 30 gg) per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

1.3 Esclusioni

Mondial Assistance Italia S.p.A. non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- a. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- b. Viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
- c. interruzione volontaria della gravidanza;
- d. cure riabilitative;
- e. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

- f. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite;
- g. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h. espianti e/o trapianti di organi;
- i. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- k. guerra, anche civile, che coinvolga l'assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza;
- l. esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

1.4 Disposizioni e limitazioni

1.4.1 Assistenza in viaggio

- a. Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b. le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Mondial Assistance Italia S.p.A. e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c. la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

Mondial Assistance Italia S.p.A. ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- d. Mondial Assistance Italia S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e. Mondial Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance Italia S.p.A. e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.4.2 Spese mediche

Mondial Assistance Italia S.p.A. sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma:

- a. fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

b. Fino ad un capitale massimo per evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza di € 300.000,00. Se il predetto limite massimo è insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance Italia S.p.A. liquida ciascun assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza.

2. TRASFERIMENTO SICURO - Assistenza auto e moto

2.1 Oggetto

In caso di guasto od incidente all'auto o alla moto (di seguito definiti "veicolo") utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del viaggio, Mondial Assistance Italia S.p.A., tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a. traino del "veicolo" dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Mondial Assistance Italia S.p.A. tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130,00;
 - b. Invio di un taxi, in seguito al traino del "veicolo" effettuato da Mondial Assistance Italia S.p.A., per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 200,00.
- Inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell'Assicurato:
- c. Rimborso spese di custodia del "veicolo" fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100,00.

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante per i punti a) - b) per l'auto o la moto utilizzata dall'Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni;
- è operante per il punto c) esclusivamente per l'auto o la moto di proprietà dell'Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni;
- decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

3. RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO PENALE

3.1 Oggetto

3.1.1. Rinuncia al Viaggio -

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa, nel limite di € 500,00 per persona, la penale per la rinuncia al volo, compresi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti, applicate contrattualmente dalla Compagnia di navigazione in conseguenza di:

- a. malattia improvvisa, (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico,
- b. gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c. intolleranza alle vaccinazioni;
- d. infortunio o decesso dell'assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);
- e. danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- f. licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- g. presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge
- h. convocazione a servizio militare/civile;
- i. convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;

- j. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- k. furto dei documenti indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
- l. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza.

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio

purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

3.1.2 Ritardata partenza

Elvia rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza della crociera in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- a) incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- b) blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche;

3.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

3.3 Esclusioni

Mondial Assistance Italia S.p.A. non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a. infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, semprechè non sia stata certificata da un medico l'abilità a viaggiare;
- b. malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio;
- c. patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
- d. motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 3.1.1/f
- e. scioperi, sommosse, movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni, negazione di visti consolari.

3.4 Criteri di liquidazione e scoperto

3.4.1 Rinuncia al viaggio - rimborso penale

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa la penale di annullamento:

- a. con un massimale di € 500,00 per persona
- b. nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- c. riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Mondial Assistance Italia S.p.A. ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d. senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato;

e. con lo scoperto del 10% in tutti gli altri casi

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Mondial Assistance Italia S.p.A. di effettuare un controllo medico.

3.4.2 Ritardata partenza: Elvia rimborsa il 50% dei costi sostenuti, con un massimo di € 500,00 per persona e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

3.5 Validità

3.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata:

- a. contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata del biglietto aereo Ryanair o, al più tardi, entro le 48 ore successive;
- b. per un capitale massimo di € 20.000,00 per pratica.

3.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

4. BAGAGLIO

4.1 Oggetto

Mondial Assistance Italia S.p.A. indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 500,00 per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna dalla nave del bagaglio personale.

La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie.

Mondial Assistance Italia S.p.A. rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

Mondial Assistance Italia S.p.A. non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

4.2 Esclusioni

Mondial Assistance Italia S.p.A. non indennizza i danni:

- a. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- c. verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d. verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- e. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono, inoltre, esclusi:

- f. i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

4.3 Decorrenza e operatività

La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Relativamente alla garanzia "acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

4.4 Disposizioni e limitazioni

Mondial Assistance Italia S.p.A. corrisponde l'indennizzo:

a. nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 500,00.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";

b. con il limite massimo:

- per oggetto di € 150,00;

c. considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;

d. in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

e. successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

5. INFORTUNI DI VIAGGIO

5.1 Oggetto

Mondial Assistance Italia S.p.A. assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Mondial Assistance Italia S.p.A. assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Mondial Assistance Italia S.p.A. considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Mondial Assistance Italia S.p.A. non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

5.2 Decorrenza ed operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

5.3 Esclusioni

Mondial Assistance Italia S.p.A. non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicito;
- alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- a tentativo di suicidio o suicidio;

f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;

h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;

i) a guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;

j) a esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS).

5.4 Capitali assicurati

- in caso di morte: € 50.000,00;
- in caso di invalidità permanente: € 50.000,00.

La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per un numero massimo di 20 assicurati.

5.5 Dichiarazioni dell'Assicurato

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi)

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- € 50.000,00 per il caso di morte
- € 50.000,00 per il caso di invalidità permanente.

5.6 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- € 50.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evento, in caso di morte;
- € 50.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

5.7 Criteri di liquidazione

Mondial Assistance Italia S.p.A. corrisponde:

- a. l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
 - b. l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
 - c. l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata.
- In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;

d. per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Mondial Assistance Italia S.p.A. corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;

e. per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;

f. per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella

INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

5.8 Franchigia

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

5.9 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

6. INFORTUNI NAUTICI

6.1 Oggetto

Mondial Assistance Italia S.p.A. assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo, esclusi gli aeroclub;

- gli infortuni cagionati da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;

- anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;

- anche gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti

che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

Mondial Assistance Italia S.p.A. considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;

- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- l'annegamento;

- l'assideramento o il congelamento;

- i colpi di sole o di calore.

Mondial Assistance Italia S.p.A. non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;

- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

6.2 Rischi Esclusi

Mondial Assistance Italia S.p.A non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a. imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 6.1;
 - f. causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;
 - g. causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
 - h. causati da trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
- Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:
- i. guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - j. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 6.1;
 - k. azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiuti a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - l. atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall'art. 6.1;
 - m. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

n. dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sulla nave o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'imbarcazione e agiscano senza il consenso del proprietario o dell'esercente.

6.3 Capitali assicurati

- a. Il capitale assicurato è di
 - § € 50.000,00 morte
 - § € 50.000,00 invalidità permanente
- b. massimo assicurabile per polizza:
 - § € 5.000.000,00.

6.4 Dichiarazioni dell'Assicurato

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:

dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A. per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- in caso di morte: € 1.000.000,00;
- in caso di invalidità permanente: € 1.000.000,00.

6.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- in caso di morte: € 1.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per aeromobile;
- in caso di invalidità permanente: € 1.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per aeromobile.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

6.6 Criteri di liquidazione

Mondial Assistance Italia S.p.A corrisponde:

- a. l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- b. l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- c. l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- d. per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Mondial Assistance Italia S.p.A corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- e. per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata,;
- f. per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

6.7 Franchigia

Mondial Assistance Italia S.p.A per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- a. sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
- b. qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

6.8 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

6.9 Rinuncia al diritto di surrogazione

Mondial Assistance Italia S.p.A rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

7. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT

7.1 Oggetto

Mondial Assistance Italia risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni

involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

7.2 Massimale

Il massimale è di

- € 50.000,00 per evento e anno assicurativo
- € 50.000,00 per danni a persone
- € 25.000,00 per danni a cose e animali

7.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b. derivanti da esercizio di attività professionali;
- c. derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- d. derivanti da furto;
- e. derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- f. derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- g. alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

7.4 Gestione delle vertenze di danno

Mondial Assistance Italia S.p.A assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Mondial Assistance Italia S.p.A ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Mondial Assistance Italia S.p.A le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Mondial Assistance Italia S.p.A e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Mondial Assistance Italia S.p.A non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

7.5 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.

8. IN CASO DI SINISTRO

8.1 VIAGGIO SICURO/TRASFERIMENTO SICURO

8.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per: Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero

- a) recapito temporaneo;
- b) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- c) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

Trasferimento Sicuro - Assistenza auto e moto

- a) dati identificativi del veicolo;
- b) luogo del fermo tecnico o dell'incidente.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

© Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno

Tel. + 39 0226 609 468

Via Ampère 30 - 20131 MILANO - Fax 0270630091

8.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero di certificato di assicurazione;
- c) coordinate bancarie (ABI, CAB e c/c);
- d) circostanze dell'evento;
- e) certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
- f) spese effettivamente sostenute, in originale

8.2 RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO PENALE

8.2.1 RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO PENALE

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a. numero di certificato di assicurazione;
- b. dati anagrafici e recapito;
- c. coordinate bancarie (ABI, CAB e c/c);
- d. documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente:
- e. documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- f. contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;

8.2.2 RITARDATA PARTENZA

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- numero di certificato di assicurazione;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in copia;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- conferma del non utilizzo dei biglietti di viaggio originari

8.3 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, coordinate bancarie (ABI, CAB e c/c), recapito e numero di certificato di assicurazione, inviando inoltre:

8.3.1 in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- b) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

8.3.2 in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto

- a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- b) numero di certificato di assicurazione;
- c) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- d) risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- e) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- f) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

8.4 INFORTUNI DI VIAGGIO

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito dell'Assicurato;
- b. numero di certificato di assicurazione;
- c. coordinate bancarie (ABI, CAB e c/c);
- d. luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;
- e. certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a Mondial Assistance Italia S.p.A. .

8.5 INFORTUNI NAUTICI

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito dell'Assicurato;
- b. numero di certificato di assicurazione;
- c. luogo, giorno ed ora dell'evento;

- d. documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- e. certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;
- f. successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre, se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura, si deve darne immediato avviso a Mondial Assistance Italia S.p.A.

8.6 RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Mondial Assistance Italia S.p.A entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito;
- b. numero di certificato di assicurazione;
- c. luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- d. richiesta scritta della controparte con la quantificazione.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

© Per ogni richiesta di rimborso inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente in originale a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Servizio Liquidazione Danni Ryanair

Via Ampère 30 - 20131 MILANO

Tel. 0223 605 504- Fax 0226 65 593